
**Legge
cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione
malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;

decreta:

I.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è così modificata:

Art. 20, titolo marginale

A. Assicurati insolventi

Art. 20 cpv. 3 e 4 e 5 (nuovi)

³Prima di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili, l'istanza competente applica il sussidio per la riduzione dei premi.

⁴Il regolamento definisce i criteri secondo i quali l'autorità designata paga i crediti irrecuperabili all'assicuratore malattia. Il criterio base è quello della prolungata morosità degli assicurati insolventi che hanno diritto alla partecipazione al pagamento del premio dell'assicurazione malattie.

⁵I crediti irrecuperabili relativi agli assicurati minorenni sono sempre pagati.

Art. 22 cpv. 2

²L'art. 90 OAMal si applica quando l'autorità designata non paga i crediti irrecuperabili all'assicuratore malattia.

Art. 34 cpv. 2, 3 e 4

²Il Consiglio di Stato limita il numero degli assicuratori malattia per il calcolo della quota media cantonale ponderata degli assicurati adulti, giovani adulti e minorenni alle 20 assicurazioni con premio meno caro per gli adulti, i giovani e i minorenni.

³Abrogato.

⁴Abrogato.

Art. 45, titolo marginale

A. Famiglie non sussidiate

Art. 45 cpv. 1

¹Le famiglie non sussidiate con un reddito determinante fino a fr. 55'000.– sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il terzo ed i successivi figli.

Art. 46

Abrogato

Art. 83a (nuovo)

D. Assicurati insolventi

Per i casi che non adempiono i criteri di cui all'art. 20 cpv. 4, l'autorità designata paga all'assicuratore malattia i crediti dichiarati irrecuperabili entro il 31.12.2003.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2004 ad eccezione delle modifiche riguardanti gli art. 45 e 46 la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2005.

Bellinzona, 18 dicembre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 22 dicembre 2003 no. 253)

Per la segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Data della pubblicazione nel F.U.: 23 dicembre 2003

Scadenza del termine di referendum: 6 febbraio 2004